

TI_GERICHTE 52.2002.407 vom 26. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.407

FR: TI_GERICHTE 52.2002.407 du 26 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.407 del 26 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

PAmM). 2. 2.1. Giusta l'art. 13 cpv. 1 _____: 1. Il dipendente che non si presenta al lavoro per malattia od infortunio deve avvisare immediatamente la direzione o il proprio responsabile di settore". 2. Dopo tre giorni di assenza continuata, egli deve presentare un certificato medico (...). 3. (... omissis ...) 4. Su richiesta della Direzione il certificato medico deve inoltre sempre essere presentato in caso di assenza immediatamente precedente o posteriore alle vacanze o ai giorni di riposo e dopo 3 assenze per ragioni di salute di durata non superiore ai 3 giorni che si verifichino nel corso dell'anno". La norma è chiara e non esige approfonditi commenti. Ai fini del giudizio va comunque rilevato che la richiesta di presentare un certificato medico in caso di assenze ripetute di breve durata o contigue a giorni liberi va di principio avanzata tempestivamente. L'accertamento della malattia a guarigione avvenuta è infatti problematico. Va inoltre osservato che la norma si applica indistintamente tanto ai dipendenti a tempo pieno, quanto al personale occupato a tempo parziale. 2.2. Secondo l'art. 33 _____ il personale occupato a tempo parziale è assoggettato alle disposizioni del regolamento soltanto "proporzionalmente". L'insorgente si richiama a questa norma per rivendicare, a favore dei dipendenti a tempo parziale, un'esenzione dall'obbligo di presentare, su richiesta della direzione, un certificato medico in caso di assenze contigue alle vacanze od ai giorni di riposo. La tesi non può essere condivisa. L'art. 13 cpv. 4 _____ regola due distinte fattispecie: quella delle assenze contigue a giorni di vacanza o liberi e quella delle assenze ripetute di durata inferiore a tre giorni. Il diritto del datore di lavoro di chiedere il certificato medico in caso di assenze contigue a giorni di vacanza o liberi da impegni lavorativi non è soggetto a limiti particolari. Quello di esigere un simile certificato in caso di assenze ripetute di durata inferiore a tre giorni sussiste invece soltanto a partire dalla quarta assenza nel corso di un anno. Questa limitazione rimane circoscritta alle assenze ripetute di breve durata. Non interferisce con il diritto della direzione di esigere un certificato nel caso di assenze contigue a giorni di vacanza o liberi da impegni lavorativi, che sussiste già a partire dalla prima assenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un dipendente a tempo pieno o a tempo parziale. Il fatto che le assenze di meno di tre giorni dei dipendenti a tempo parziale siano molto spesso contigue a giorni liberi non permette loro di sottrarsi alla richiesta della direzione di presentare un certificato medico adducendo che non potrebbero altrimenti beneficiare dell'esenzione da tale obbligo, prevista dalla norma limitatamente a tre assenze all'anno di durata non superiore a tre giorni. Da questo fatto si può soltanto dedurre che l'obbligo di presentare un certificato in caso di assenze ripetute di breve durata, previsto in

aggiunta a quello riferito alle assenze contigue alle vacanze o ai giorni di riposo, grava più sui dipendenti a tempo pieno che su quelli a tempo parziale. 3. 3.1. Venerdì 30 novembre e lunedì 3 dicembre 2001, la ricorrente era in concreto libera da impegni di lavoro. Era invece di turno sabato 1° e domenica 2 dicembre. Stando alle sue stesse dichiarazioni (cfr. ricorso pag. 2 n. 2), la mattina del 30 novembre ha informato telefonicamente il _____, per il tramite del marito, che non si sarebbe presentata al lavoro, siccome ammalata. Ha quindi adempiuto l'obbligo, sancito dall'art. 13 cpv. _____, di avvisare immediatamente la direzione dell'impedimento. Nel corso di quella stessa telefonata, il contabile del _____, che sostituiva il direttore assente, l'ha sollecitata, sempre per il tramite del marito, a presentare un certificato medico. Verificandosi l'assenza dopo un giorno di congedo, la richiesta era di principio conforme all'art. 13 cpv. 4 _____. A maggior ragione era giustificata se si considera che l'assenza si verificava tra due giorni liberi, durante una fine settimana e che già venerdì la ricorrente era in grado di prevedere che sarebbe stata ammalata non soltanto il sabato, ma anche la domenica. _____ non nega di aver ricevuto la richiesta di presentare un certificato medico già al momento in cui ha avvertito il datore di lavoro che non si sarebbe presentata al lavoro. Né sostiene che non fosse consecutiva ad un giorno di riposo e che pertanto non potesse essere avanzata. La ricorrente si limita in effetti a contestare la competenza del contabile ad esigere la presentazione di un certificato, pretendendo che fosse il direttore in persona a formulare una simile richiesta. A torto, tuttavia, poiché non si può ragionevolmente impedire al direttore di avvalersi dei suoi collaboratori per sostituirlo nel disbrigo di questo genere d'incombenti quando non è raggiungibile. L'invito a presentare un certificato medico, rivolto alla ricorrente dal contabile del _____, ha quindi valore di richiesta della direzione anche se, materialmente, è stato avanzato da un ausiliario del direttore, agente per delega dello stesso. Per rispondere all'obbligo di avvertire la direzione dell'assenza, sancito dall'art. 13 cpv. 1 _____, la ricorrente si è peraltro limitata a conferire con il contabile per il tramite del marito. Non si è rivolta direttamente al direttore. Deve quindi lasciarsi addebitare che fosse l'interlocutore ad esigere la presentazione di un certificato medico. A maggior ragione se si considera che la ricorrente non ha immediatamente contestato che la richiesta di presentare un certificato medico fosse formulata dal contabile, anziché dal direttore in persona. Nelle circostanze concrete, il direttore poteva dal canto suo ritenere che la ricorrente avesse recepito l'invito formulato dal contabile in sua vece, mentre la ricorrente non può interpretare come una rinuncia il fatto di non essere stata sollecitata a darvi seguito nei giorni immediatamente successivi alla ripresa del lavoro. Vanno quindi respinte le contestazioni che la ricorrente solleva in relazione al ritardo con cui il direttore avrebbe sollecitato l'inoltro di un certificato medico. La richiesta verbale del 7 gennaio 2002 del direttore e quelle scritte, rivoltele successivamente, sono semplici sollecitazioni, confermate della richiesta chiaramente e tempestivamente formulata dal contabile del _____ per conto del direttore. 3.2. A norma dell'art. 13 cpv. 3 _____, "in caso di mancato avviso o di mancata presentazione del certificato medico, l'assenza è considerata arbitraria". Considerato il rifiuto opposto dalla ricorrente alla richiesta di presentare il certificato medico, corretta è la deduzione del municipio di considerare arbitraria l'assenza dal lavoro del 1° - 2 dicembre 2001. Secondo l'art. 14 _____, "le assenze arbitrarie vengono dedotte, per il periodo della loro durata, dallo stipendio del mese seguente". Immune da violazioni del diritto ed incontestata dal profilo della sua quantificazione è anche la decurtazione dello stipendio operata dal municipio. 4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto. La tassa di giustizia, commisurata al

valore di causa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 208 LOC; 13, 14 _____ di _____; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.